



Ministero dell'Istruzione e del Merito
I Circolo didattico "S.G.Bosco" Sestu
Via Repubblica, 22 - 09028 Sestu

☎ 070/260146 - Peo caee033002@istruzione.it - Pec caee033002@pec.istruzione.it - www.primocircolosgboscosestu.edu.it
[C.F. 80006380929 - C.M. CAEE033002](mailto:caee033002@pec.istruzione.it)

Sestu, 03 settembre 2024

Circ. n. 12

A tutto il personale docente

A tutto il personale ATA

Alla Dsga

Ai genitori

Oggetto: Indicazioni sui certificati medici per l'attività di educazione motoria

PROBLEMI DI SALUTE

È importante che i genitori informino il docente di scienze motorie e sportive di eventuali problemi di salute che possano precludere al ragazzo/a la partecipazione alle attività.

L'esonero va comunque richiesto in segreteria, per motivi medici certificati. In caso di necessità di esonero, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di scienze motorie e sportive per patologie in atto, lo studente potrà essere dispensato da tali attività solo su richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico e corredata da relativa documentazione medica.

In ogni caso, anche gli alunni esonerati dallo svolgimento di attività pratiche restano sotto la vigilanza del docente durante l'ora di scienze motorie.

CERTIFICATI PER ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE

Il Ministro della salute ha firmato il decreto 8 agosto 2014 con "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica" (seguito dalla nota esplicativa prot. N. 4165- P - 16 giugno 2015).

Il documento fa chiarezza proprio all'inizio dei corsi e delle attività parascolastiche sulla definizione di attività sportiva non agonistica e dunque su chi deve fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici. Disciplina, infine, per i medici il facsimile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione.

Le linee guida non si applicano all'attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal D.L. 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
I Circolo didattico "S.G.Bosco" Sestu
Via Repubblica, 22 - 09028 Sestu

☎ 070/260146 - Peo caee033002@istruzione.it - Pec caee033002@pec.istruzione.it - www.primocircolosgbosestus.edu.it
[C.F. 80006380929 - C.M. CAEE033002](http://www.primocircolosgbosestus.edu.it)

ATTIVITÀ SPORTIVA "NON AGONISTICA"

A. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La certificazione per l'attività sportiva "non agonistica" è obbligatoria ed attualmente regolamentata:

- dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
- dalla Legge del 9 agosto 2013, n° 98 art. 42 bis;
- dalla Legge 30 ottobre 2013, n° 125 art. 10-septies;
- dal Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014;
- Nota esplicativa del Ministro della Salute del 16 giugno 2015;
- Nota integrativa del Ministro della Salute del 28 ottobre 2015.
- Decreto Interministeriale 28/02/2018

B. COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA A SCUOLA.

Appartengono alla definizione di attività sportiva non agonistica:

- le alunne ed alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- le alunne ed alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi nelle Fasi precedenti a quella Nazionale.

Gli alunni che rientrano nelle predette condizioni devono sottoporsi a visita medica ai fini della certificazione attestante tale attività.

Si precisa inoltre che:

- Sono definite attività parascolastiche tutte quelle attività organizzate dalla scuola al di fuori dei curricoli obbligatori, es. attività sportive organizzate al di fuori dell'orario



Ministero dell'Istruzione e del Merito
I Circolo didattico "S.G.Bosco" Sestu
Via Repubblica, 22 - 09028 Sestu

☎ 070/260146 - Peo caee033002@istruzione.it - Pec caee033002@pec.istruzione.it - www.primocircolosgbosestu.edu.it

[C.F. 80006380929 - C.M. CAEE033002](#)

scolastico.

- Non rientrano tra le attività parascolastiche le attività curricolari svolte all'interno dell'orario di Educazione Fisica, anche se svolte al di fuori dei locali della Scuola.
- Non è necessaria alcuna certificazione medica per la frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da considerare materia curricolare
- Non sono sottoposti ad obbligo del certificato medico per la pratica dell'attività sportiva in età prescolare, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.

Chi deve fare il certificato.

- Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalla scuola al di fuori dall'orario di lezione
- Chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Quali sono i medici certificatori

- Il medico di medicina generale per i propri assistiti
- Il pediatra di libera scelta per i propri assistiti
- Il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico- sportiva italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Marcella Pinna